

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO  
SCHELOTTO, LONGO, IMPOSIMATO, ONORATO, GRECO e MACIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

### Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale

ONOREVOLI SENATORI.- Con la pubblicazione della legge 16 febbraio 1987, n. 81, sono entrate in vigore le norme recanti delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Si tratta di norme che - sostituendo la decaduta normativa di cui alla legge-delega precedente risalente al 1974 - intendono dar vita ad un nuovo processo penale che, al di là del vigente sistema di cosiddetto «garantismo inquisitorio» (frutto dell'originario sistema siccome di poi novellato per successive stratificazioni, per lo più indotte da interventi di annullamento della Corte costituzionale), sia tendenzialmente improntato al sistema accusatorio.

In vista peraltro dei tempi tecnici di attuazione della delega e tenuto conto della diffusa

maturazione che i problemi del nuovo processo penale hanno avuto nella cultura giuridica e nella società, appare opportuno anticipare una serie di norme che attengono alla libertà personale, alla titolarità dei poteri destinati a restringerla, alle condizioni legittimatrici, alle impugnative.

Il tutto nel quadro di un processo penale che coniughi le garanzie costituzionali della libertà personale e del diritto di difesa con quello della funzione giurisdizionale e del giusto processo.

Nella scorsa legislatura il Senato, discutendo due disegni di legge di iniziativa governativa (n. 254, recante nuove norme in materia di emissione di provvedimenti di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore, e n. 2137, recante modifiche agli articoli 252, 253, 254,

263-bis, 263-ter e 304-bis del codice di procedura penale) - era giunto alla completata elaborazione, in sede di comitato ristretto della Commissione giustizia, di un nuovo, più ampio ed organico articolato.

È questo sostanzialmente il testo che si ritiene di sottoporre oggi all'esame del nuovo Senato della X legislatura.

In sostanza:

1) si sottrae al pubblico ministero e al pretore la titolarità dell'emissione dei provvedimenti di cattura (salvo l'ipotesi dell'assoluta urgenza e con effetti temporalmente predeterminati). Unico titolare di tale potere sarà il giudice istruttore;

2) non è prevista l'ipotesi della obbligatorietà del provvedimento di cattura. Si prevede comunque che, in casi testualmente indicati, il giudice motivi la non-emissione del mandato di cattura, in ovvia assenza delle esigenze cautelari cui in ogni caso il provvedimento deve essere subordinato;

3) il provvedimento di cattura è altresì condizionato dall'esistenza di indizi di colpe-

volezza gravi (non già meramente sufficienti) e, in quanto tali, concordanti. Deve del pari sussistere concreto pericolo di fuga dell'imputato o pericolo per l'acquisizione delle prove, sulla base di elementi specifici ovvero ancora pericolo per le esigenze della collettività;

4) sono precisati i limiti al di sotto dei quali non si dà ipotesi di provvedimento restrittivo;

5) è prevista impugnativa del pubblico ministero e del pretore in caso di diniego da parte del giudice del richiesto provvedimento restrittivo;

6) sono introdotte nuove norme per ipotesi particolari: un giudice non competente per il provvedimento; convalida dell'arresto; misure sostitutive; revoca e nuova emissione del provvedimento.

Si prevedono infine nuove norme in materia di tribunale della libertà (presenza del difensore) nonchè l'ampiamiento della presenza del difensore ad altre attività istruttorie (confronti, eccetera).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno la facoltà, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'ordine provvisorio di cattura, di emettere rispettivamente mandato od ordine provvisorio di arresto, adeguatamente motivati, che cessano di avere effetto se entro venti giorni dall'emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

## Art. 2.

1. All'articolo 231, secondo comma, del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia, deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per il mandato provvisorio di arresto, può emettere mandato di arresto provvisorio adeguatamente motivato, che cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

## Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere, oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica le misure previste dal primo comma dell'articolo 254-*bis* ovvero, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 253, dispone che l'imputato sia posto in libertà».

2. Nel sesto comma dello stesso articolo le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

## Art. 4.

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale.

## Art. 5.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - *Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini.* - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui, nei cui confronti il provvedimento viene emesso, esistano gravi e concordanti indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione, indizi sufficienti e concordanti».

## Art. 6.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - *Casi nei quali può essere emesso il mandato di cattura.* - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 252, può essere

emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il giudice per decidere se emettere il mandato di cattura deve accertare la sussistenza di concreto pericolo di fuga dell'imputato o di pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, ovvero di pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività».

#### Art. 7.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254. - *Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati.* - Il giudice, se ritiene di non dover emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni ovvero l'ergastolo;

3) alienazione o acquisto di schiavi;

4) falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, previste dall'articolo 453 del codice penale;

5) delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale».

#### Art. 8.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis. - *Misure disposte in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura.* - Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 se ritiene che tali misure siano idonee a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Le misure di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che le hanno consentite o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

#### Art. 9.

1. Nell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, nel primo comma, le parole «le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti «le condizioni previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».

#### Art. 10.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. - *Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.* - In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, lo revoca ed emette, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

Quando il mandato di cattura è stato emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 393 o dell'articolo 398-*bis*, la revoca, nel corso dell'istruttoria sommaria, è disposta dal giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica, del pretore ovvero dell'imputato.

La revoca è disposta con ordinanza.

Quando ne ricorrono le condizioni, il giudice può emettere il mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o convertito, ovvero non è emesso ai sensi dell'articolo 254».

#### Art. 11.

1. I primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

#### Art. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo le parole: «mandato di cattura» sono inserite le seguenti: «ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254».

#### Art. 13.

1. Nel primo comma dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-*bis*».

2. Nel terzo comma dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

#### Art. 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale le parole: «della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-*bis*».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore e al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

#### Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonché, se trattasi di mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento, dei motivi che ne giustificano l'emissione».

#### Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 17.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - *Ordine di scarcerazione.* - Nei casi di istruttoria sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal giudice istruttore, su richiesta del pretore, del pubblico ministero o dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste nella prima parte dell'articolo precedente. In presenza delle stesse condizioni e in pendenza di arresto o cattura provvisori la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pretore o dal pubblico ministero».

## Art. 18.

1. Nell'articolo 272 del codice di procedura penale, nel primo comma, il numero 4 è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista all'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore».

## Art. 19.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - *Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.* - All'imputato che si trova nello stato di custodia cautelare, anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza, può essere concessa la libertà provvisoria.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, commetta reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello per uno dei delitti indicati nell'articolo 254, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura».

Art. 20.

1. Nell'articolo 277-bis le parole: «e in deroga all'articolo 253» sono soppresse.

Art. 21.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno diritto di assistere ai confronti fra coimputati e tra imputati e testimoni. Il giudice può disporre, con provvedimento motivato, che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore; in tal caso l'atto non può essere utilizzato come elemento di prova nel giudizio.

I difensori hanno altresì diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il giudice con l'ordinanza che rinvia a giudizio può ordinare la cattura dell'imputato se questi non è già detenuto per il reato per cui si procede, quando per il medesimo è consentita la cattura».

## Art. 23.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

## Art. 24.

1. La rubrica dell'articolo 393 del codice di procedura penale è così modificata: «Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine di arresto, d'accompagnamento e di comparizione».

2. Il primo, secondo e terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

«Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, può farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria in formale. Può tuttavia emettere ordine di arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Dell'ordine di arresto il pubblico ministero deve dare comunicazione al giudice istruttore entro 48 ore dalla sua emanazione, richiedendo contestualmente l'emissione del mandato di cattura. Se la richiesta del mandato di cattura non è accolta, il giudice istruttore ordina l'immediata revoca dell'ordine. In ogni caso l'ordine di arresto cessa di avere effetto se entro sette giorni dalla emanazione non è disposto dal giudice istruttore il mandato di cattura.

Quando l'imputato non è stato interrogato a seguito di emissione di mandato di cattura o di

ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 25.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 26.

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale dopo le parole: «di accompagnamento» sono inserite le seguenti: «ovvero nel mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393».

Art. 27.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire contro l'imputato un mandato di comparizione o di accompagnamento, sentire il denunciante o querelante e l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale».

## Art. 29.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

## Art. 30.

1. Dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 398-bis. - (*Richiesta o emissione del mandato di cattura da parte del pretore*). - Il pretore, nell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 74, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, ne fa richiesta al giudice istruttore.

Può tuttavia emettere ordine di arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta ovvero se applica una delle misure previste dall'articolo 254-bis, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

## Art. 31.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il procuratore della Repubblica può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di arresto ovvero di mandato disposto ai sensi dell'articolo 393,

emessi entro il trentesimo giorno dal commesso reato. L'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto».

Art. 32.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale, nonché a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.